

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART. 1

E' costituita una società mista consortile a responsabilità limitata senza fine di lucro, denominata Consorzio per lo sviluppo dell'Area CONCA BARESE società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 -ter 2472 del Codice civile, dell'art. 7 della legge 21 maggio 1981 n. 240 e della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 2

La società ha sede in Molfetta - Piazza Don Tonino Bello - Palazzo Municipio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque ritenga necessario. Per l'istituzione di sedi secondarie occorrerà invece la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3

La durata della società, è fissata fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria secondo le norme di legge.

TITOLO II

OGGETTO E SCOPI DELLA SOCIETA'

ART. 4

La società ha scopo Consortile e non ha fini di lucro. Oggetto della società è quello di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti aderenti al Patto, nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sui Patti Territoriali, concernenti tutti i settori previsti dallo stesso, promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio, secondo le indicazioni di carattere strategico contenute nel Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area della "CONCA BARESE", firmato in Molfetta (BA) in data 6/11/1997 e successive modifiche ed integrazioni e comunque indicate dagli organismi dello stesso, essendo la società medesima, lo strumento giuridico attuativo operante in coerenza con le finalità del Patto medesimo.

La società Consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le norme statali, regionali e comunitarie emanate o che verranno emanate in futuro per lo sviluppo del Mezzogiorno, delle zone depresse.

La Società Consortile potrà:

- elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia;
- studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nell'area della "CONCA BARESE", soprattutto nei settori del turismo, del recupero e utilizzo dei beni ambientali, culturali e storico artistici, dei trasporti, della ricerca

applicata e delle produzioni ad alta tecnologia, nella produzione di beni di largo consumo;

- collaborare anche con imprenditori stranieri per favorirne l'orientamento e l'inserimento nell'area della "CONCA BARESE" facilitando forme di partenariato internazionale;

- promuovere iniziative produttive volte a creare nuova occupazione e ad agevolare il reinserimento dei lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi di ristrutturazione delle imprese, utilizzando tutte le provvidenze, ivi compresa la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione e di riconversione professionale;

- orientare le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali e nazionali e comunitari;

- stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione

- a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare iniziative produttive;

- svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di istruttoria, valutazione o selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

- mettere a disposizione delle imprese conoscenze tecnologiche, fornire servizi logistici;

- promuovere il coordinamento di tutte le misure relative all'attuazione della politica di interventi pubblici e privati secondo il documento istitutivo del Patto Territoriale "CONCA BARESE";

- promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici e privati, finalizzati alla conoscenza e diffusione del Patto Territoriale e alla animazione dello Sviluppo del territorio dell'area "CONCA BARESE";

- instaurare o estinguere rapporti bancari di qualsivoglia natura, quale apertura di conti, depositi, verificare richieste di accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e simili;

- compiere in sintesi, qualunque atto, ritenuto utile ed opportuno per il conseguimento dei suoi scopi;

- prestazioni di servizi e di attività di assistenza tecnico-amministrativa ai soci;

- il tutto purché strettamente connesso alla propria attività, in modo non prevalente ma subordinato all'oggetto sociale, ed esclusa qualsiasi forma di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione di risparmi ad esercizi di operazioni di cui al D.Lgv. nr. 385/93 od altre per le quali la legge richiada comunque apposite autorizzazioni.

ART. 5

Sono Soci fondatori della Società i soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto il Patto Territoriale della "CONCA



BARESE" in forma singola o aggregata (Società Consortili, Consorzi, Associazioni, Ordini Professionali, Imprese, Società) nonché gli altri soggetti che ne hanno sottoscritto l'adesione.

L'assemblea della Società stabilisce tramite l'adozione di un apposito regolamento le modalità dell'esercizio di potere d'indirizzo, di verifica e di controllo da parte dell'Associazione degli aderenti al Patto.

TITOLO III

ART. 6

Il capitale sociale è di 100.000 (centomila) EURO ripartito in 200 (duecento) quote del valore nominale di 500 (cinquecento) EURO cadauna.

In conformità al principio di prevalenza del capitale pubblico disposto dall'art. 22 lett. e della legge 8 giugno 1990 n.142, la partecipazione pubblica locale non può essere inferiore al 52,50% (cinquantadue virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, anche in deroga al massimale della quota di cui al comma precedente.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento o sottoscrizione di quote che violi il vincolo di partecipazione maggioritaria di cui al comma precedente.

Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affrontare le esigenze finanziarie per assicurare il perfetto funzionamento della società, su richiesta dell'assemblea dei soci o degli amministratori, i singoli soci avranno l'obbligo di versare contributi in denaro commisurati ai costi dei bilanci regolarmente approvati.

ART. 7

Le quote sono nominative ed indivisibili e ciascuna di esse ha diritto ad un voto.

Le quote sono trasferibili a terzi purché interamente liberate e, in considerazione dei fini consortili della Società, nel tassativo rispetto della procedura che segue, che dovrà essere osservata anche nel caso di cessione dei diritti di opzione.

Il trasferimento delle quote e la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle medesime viene subordinato al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione e così anche la cessione dei diritti di opzione.

La richiesta da parte del Socio istante deve essere effettuata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in essa dovranno essere indicate, oltre alla rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri Soci, le generalità del candidato acquirente ed il prezzo di cessione e l'indirizzo al quale la comunicazione delle decisioni dovrà essere inviata, e ciò sotto pena di inefficacia.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare con voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino i sette/noni dei membri in carica e dare comunicazione al Socio istante em

tro dieci giorni dalla riunione del Collegio.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso esprimere parere negativo al trasferimento parziale o totale delle quote o dei diritti, qualora ritiene che ciò possa compromettere il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 8

I versamenti delle porzioni di capitale non corrisposte al momento della sottoscrizione e sino a liberazione delle quote, saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione ai Soci secondo le esigenze sociali.

In caso di mora nei versamenti, troverà applicazione la disciplina di legge (art. 2477), fermo restando il rispetto della proporzione stabilita al precedente art. 6 comma terzo.

TITOLO IV
ASSEMBLEE

ART. 9

L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 10

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedono, il termine può essere portato a sei mesi.

Le assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; lo stesso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiungere il numero legale o andasse deserta.

Le Assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale; il Consiglio di Amministrazione tuttavia può convocarle anche altrove, purché nell'area dei Comuni aderenti al Patto Territoriale.

ART. 11

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel libro Soci almeno cinque giorni prima del termine dell'avviso di convocazione.

Le Associazioni, gli Enti e le Società intervengono tramite i loro rappresentanti legali o tramite persone da questi delegate nelle forme di legge.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge.



Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente più anziano di età, o in mancanza da persona nominata dalla stessa assemblea.

L'Assemblea nominerà un Segretario, anche non socio, e potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra i Soci presenti.

ART. 12

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

ART. 13

L'Assemblea Straordinaria, è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera validamente con il voto validante della medesima maggioranza fatto salvi i casi in cui il codice civile o altre disposizioni speciali, prevedono apposite inderogabili maggioranze.

ART. 14

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatte da un Notaio.

ART. 15

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, almeno che la maggioranza calcolata in conformità dei precedenti articoli 12 e 13, non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione ma soltanto se nessun Socio vi si oppone.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ART. 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, oppure da un Amministratore Unico, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea.

ART. 17

Se nel corso dell'esercizio il Presidente e il o Vice Presidenti vengono meno, gli Amministratori provvedono a nominare nel proprio interno i sostituti; qualora questi fossero stati designati dall'Assemblea, tale sostituzione resterà disciplinata da quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.

ART. 18

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati nominati in funzione della carica ricoperta in seno alle Associazioni, Società, Enti o Organismi Soci della Società, al cessare di tale incarico, decadranno automaticamente anche dalla carica di Consiglieri sostituiti dal nominativo che l'Ente di appartenenza avrà indicato, sempre con l'utilizzo delle procedure di cui all'art.2386 del Codice Civile.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più Amministratori proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle non delegabili per legge.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare, deve essere fatta con invito scritto almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali l'invito può essere diramato telefonicamente, o a mezzo fax, da inoltrarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

ART. 21

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

ART. 22

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 23

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il compenso degli amministratori è stabilito all'atto di nomina; tuttavia esso è rinunciabile.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART. 24

Il legale rappresentante della Società e l'Amministratore Delegato, se autorizzato, possono nominare procuratori speciali e mandatari per determinati atti o categorie di atti e nominare procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati consultivi speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio stesso.

ART. 25

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi libri, tenuti a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

TITOLO VI RAPPRESENTANZE

ART. 26

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente e, se vi sono più Vice Presidenti, a quello più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione determinando le condizioni e le modalità potrà delegare i poteri di firma oltre che agli Amministratori Delegati, anche a Consiglieri e Funzionari della Società.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE

ART. 27

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre componenti effettivi, di cui uno presidente e due sindaci supplenti, tutti rieleggibili.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

ART. 28

Il compenso dei Sindaci è fissato, nel rispetto delle tariffe professionali, all'atto della nomina e per tutta la durata della carica dall'Assemblea.

TITOLO VIII BILANCIO

ART. 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

ART. 30

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;
- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria.

ordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

È istituito il fondo consortile per la realizzazione degli scopi di cui all'art.4 del presente Statuto.

Il fondo è costituito attraverso corrispettivi rivenienti dalla erogazione di servizi e da contributi annuali da parte dei Soci direttamente alla Società.

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di gestione della Società versando il contributo annuale nella misura stabilita nell'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio finanziario della stessa Società.

Il mancato versamento di tale contributo per due esercizi consecutivi comporta la decadenza da ogni incarico di amministratori dell'Ente, indicati dal consorzio moroso, al quale è pure interdetta la partecipazione all'Assemblea Generale.

Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con pesi e partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.

Il valore del fondo di dotazione potrà variare a seguito di eventuali nuove adesioni.

TITOLO IX COLLEGIO ARBITRALE

ART. 31

Ogni controversia tra i Soci ad eccezione di quelle devolute per legge alla competenza dell'A.G., è devoluta alla decisione del Collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali uno nominato dal Socio, un altro nominato dalla Società od il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio o dalla Camera Arbitrale. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di cui agli articoli 806 e segg. del Codice di procedura civile.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 32

La Società si scioglie per i casi previsti dalla legge e dal presente statuto oltre che, ovviamente, nell'ipotesi in cui non fosse perseguibile l'oggetto sociale anche per mancato rinnovo del Patto Territoriale del quale è strumento giuridico attuativo.

ART. 33

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e l'eventuale compenso.

ART. 34

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia con prevalenza, se applicabili per quelle che disciplinano i Consorzi.